LISTE, STATO, REGIONI

A CIASCUNO LA SUA LEGGE

di **CARLO FUSARO**

Il caos delle candidature alle regionali lambisce, appena, la Toscana. Altrove, invece, ecco l'ennesima fase agitata di una politica nazionale che sembra non riuscire a trovar pace in una sorta di riedizione degli opposti estremismi di 40 anni fa (ma i protagonisti di quel fenomeno non governavano, né aspiravano a farlo).

Intanto alcuni chiarimenti: dal 1999 le leggi per le elezioni regionali sono di competenza ripartita tra Stato e Regioni. Lo Stato fissa i principi fondamentali, tutto il resto compete alle Regioni. Infatti una legge statale di principi (varata nel 2004) c'è e le Regioni devono rispettarla: solo che in tema di presentazione delle candidature non dice nulla. Ergo la competenza è solo regionale. Ma non tutte le Regioni hanno fatto la loro legge elettorale (la Toscana sì). Il Lazio ce l'ha, la Lombardia no.

Alle Regioni che non hanno una legge elettorale propria si applica quella statale vigente al momento della riforma (1999). Delle altre, ciascuna ha la sua. Per questo ogni caso è diverso: la Lombardia usa la legge statale al 100%; il Lazio applica in parte la propria legge (che ha contenuti limitati) e in parte la legge statale; la Toscana applica quasi esclusivamente la legge propria (che è anche la più innovativa, oltre che la più completa) ed è la sola Regione, a parte quelle speciali, a gestire direttamente l'intero procedimento (con intese con le prefetture).

Ecco perché nel caso Lombardia i tribunali stanno decidendo sulla base della legge statale (più o meno interpretata dal famoso decreto del governo); nel caso Lazio, il Tar ha potuto affermare che legge statale e decreto, invece, non si applicano (aggiungendo che, se si applicassero, le liste presentate non erano comunque dotate della documentazione prescritta); nel caso della Toscana, infine, il decreto non c'entra proprio. Infatti, su una questione sollevata dal candidato presidente dei radicali Alfonso De Virgiliis (chiedeva di essere presente anche sulle schede delle province dove i radicali non hanno lista collegata), il Tar ha dato torto a lui e ragione all'ufficio elettorale toscano: non certo sulla base della legge statale, ma sulla base di quella toscana, che è appunto diversa.

Perciò, lo stesso annuncio del presidente Martini di voler impugnare il decreto legge per invadenza della competenza regionale, ha più valenza di testimonianza politica che stretto rilievo giuridico: per la Toscana, a mio avviso, è come se il decreto semplicemente non ci fosse (quindi non è suscettibile di «invadere» niente).

Concludo: la materia è complicata, ma abituiamoci. Il federalismo è questo: federalismo è differenziazione; se no, non è, e ce ne stiamo accorgendo. Se la vicenda di questi giorni servisse a insegnarcelo, potrebbe essere un bene: così come, se suggerisse ai legislatori (statale e regionali) di studiare nuovi modi di presentare le candidature.

CORRIERE FIORENTINO

Aiuti a chi assiste l'anziano in casa